

CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2016 - DEFINITIVO



CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali

COMUNE DI CURINGA
PROV. DI CATANZARO



L'anno **duemiladiciasette** il giorno **29** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 10,00 nei locali del Municipio di Curinga, si è riunita la Delegazione Trattante regolarmente convocata con nota n. 5826 del 22/09/2017, nelle seguenti persone:


PARTE PUBBLICA:

Presidente: dott. ssa Rosetta Cefala' 
Componente: dott. Umberto Ianchello 


PARTE SINDACALE:

per la R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria):

Componente:

Componente: Fruci Salvatore 

Componente: Desumma Clorinda 

Componente: Vasta Nicola Salvatore - ~~ASSISTENTE - entrato alle ore 12:00~~ 

- i rappresentanti regionali delle OO.SS.di categoria firmatari de CCNL:

FP CGIL: Giovanna Folino Gallo 

CISL-FP : Scozzafava Tommaso; 

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica, accetta la sua regolare costituzione e, definite le materie da trattare con le Parti Sindacali presenti, procedono alla stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente anno 2016.

TTOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione e durata

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

2. Il presente Contratto Decentrato ha valenza annuale dal 01/01/2016 al 31/12/2016 sia per la parte economica che per quella normativa.

3. Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche o integrazioni derivanti da:
a) specifiche disposizioni del CCNL;

b) ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;

c) volontà delle parti di rivederne le condizioni.

4. Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione ed i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie quantificate dallo specifico fondo di produttività, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dal CCNL e dagli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'Ente.



Art. 2 Servizi minimi essenziali

1. L'Ente, nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero garantito dalla legge n. 146/90 e n. 83/00 nonché dell'Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni minime indispensabili del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 19.09.2002, in occasione della proclamazione di sciopero da parte delle OO. SS., individua i dipendenti esonerati dall'effettuazione dello stesso.

2. L'elenco dei dipendenti interessati è comunicato alle OO. SS., alla RSU ed agli stessi entro 5 (cinque) giorni precedenti la data dello sciopero. I dipendenti individuati hanno diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

3. Quali servizi pubblici essenziali e contingente di personale necessario a garantire gli stessi in occasione di sciopero, nelle seguenti Aree sono individuati:

a) Area Amministrativa, limitatamente alla erogazione degli assegni con funzione di sostentamento, alla compilazione ed al controllo dei contributi previdenziali e per i servizi demografici, ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza per legge,:



N. 1 unità;
b) Area Lavori Pubblici e Manutenzione, limitatamente all'erogazione dei servizi

manutentivi idrici e fognari:

N. 2 unità;

4. Gli scioperi comunque dichiarati o in corso di effettuazione, in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali, sono immediatamente sospesi.

Art. 3 **Relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contenere l'esigenza di incrementare e mantenere elevati i livelli di efficacia e di efficienza dei compiti istituzionali e dei servizi erogati, coniugato con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale dipendente.

2. L'Ente riconosce nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore fondamentale della dinamica aziendale ed assume quindi l'impegno del confronto proficuo con le rappresentanze sindacali al fine di ricercare un equilibrio tra le legittime aspirazioni e le attese dei singoli lavoratori e le finalità e gli obiettivi istituzionali e di risultato auspicati nel quadro delle compatibilità organizzative.

3. In particolare il sistema delle relazioni sindacali è finalizzato a disciplinare le modalità di gestione delle stesse, in conformità e nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.Lgs. 165/01 e s. m. e i., dall'Accordo Governo - OO. SS. del Maggio 2011, dal C.C.N.L. e da eventuali, successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 4

Clause di raffreddamento dei conflitti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, orientato alla prevenzione dei conflitti, è improntato a principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei reciproci comportamenti.

2. I protocolli d'intesa sottoscritti tra le parti non possono essere modificati unilateralmente dall'Organo o dalla Struttura abilitata all'adozione dell'atto.

3. Durante il tempo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti, nelle materie oggetto delle stesse, non possono assumere iniziative autonome, né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in materia.

Art. 5
Interpretazione autentica

1. In attuazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione di clausole contenute nel presente Contratto Decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta di interpretazione autentica per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'accordo di interpretazione autentica, verbalizzato e sottoscritto da tutte le parti firmatarie del Contratto Decentrato, sostituisce fin dall'inizio della vigenza dello stesso la clausola controversa.
3. Le clausole in contrasto con le vigenti disposizioni imperative di legge o contenute nel CCNL, a mente degli artt. 40 e 40 bis del D Lgs. 165/01, si intendono nulle e pertanto non applicabili, a pena di responsabilità patrimoniali del Responsabile che le ha autorizzate.

Art. 6

Salute e sicurezza sui posti di lavoro

1. L'Amministrazione di impegno a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia di salute, igiene e sicurezza sui posti di lavoro, nonché alla prevenzione delle malattie professionali, individuando idonee metodologie per la soluzione di specifiche problematiche con particolare riguardo alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature e della strumentazione tecnica ed informatica degli uffici, agli impianti in dotazione ed alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni particolarmente disagiate e/o rischiose.
2. Risorse finanziarie congrue ed adeguate saranno finalizzate alla realizzazione degli eventuali e necessari interventi coinvolgendo, in applicazione della vigente normativa in materia, il responsabile della sicurezza ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve tenere prioritariamente conto di quelli collegati allo stress da lavoro – correlato, di quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché di quelli connessi alle differenze di genere.

Art. 7

Formazione e aggiornamento del personale

Comitato unico di garanzia e pari opportunità

Art. 9

1. L'effettuazione del lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione formale debitamente motivata, da parte del Responsabile dell'Area ed è finalizzata a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, straordinarie, non prevedibili e non programmabili.
2. Il fondo per il lavoro straordinario è ripartito annualmente per budget alle Aree, dandone tempestiva comunicazione alle OO. SS. ed alla RSU. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permettere la riduzione stabile.
3. All'obbligo della prestazione di lavoro straordinario deve corrispondere la concreta disponibilità delle corrispettive risorse economiche. Ad esclusiva domanda del dipendente interessato, il lavoro straordinario preventivamente autorizzato può essere recuperato come riposo compensativo o tramite l'istituto della banca delle ore, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia.

Lavoro straordinario

Art. 8

1. L'Amministrazione impegna annualmente per la formazione del personale dipendente una somma pari alla percentuale corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, in quanto compatibili.
2. La formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale dipendente è realizzata coerentemente con le strategie e gli obiettivi dell'Amministrazione, favorendo l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze presenti tra il personale, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva della Funzione Pubblica sulla formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni.
3. La formazione dovrà riguardare nell'arco del triennio tutto il personale, compreso quello eventuale in distacco sindacale.
4. Le parti concordano che i fondi non spesi sono vincolati e saranno utilizzati nell'esercizio successivo.
5. Il costo della formazione da imputare su tali fondi sono quelli di partecipazione a seminari formativi programmati interni ed esterni.

Art. 12
Fondo per l'organizzazione del lavoro – indennità per: condizioni di lavoro particolari e disagate, eventuali esercizi che comportano specifiche responsabilità, risorse per nuove progressioni economiche

Per l'anno 2016 le risorse di cui al precedente art. 10 sono utilizzate per le finalità di seguito specificate e per gli importi indicati nella Tabella B, allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 11
Utilizzo delle risorse

Per l'anno 2016 le risorse decantate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività individuale di cui all'art.15 del CCNL 1/4/99, così come modificato e integrato dal CCNL 5/10/2001, dal CCNL 22/01/2004, dal CCNL 09/05/2006, dal CCNL 11/04/2008 e dal CCNL 04/06/2009, nonché dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010, sono quantificate con atto formale nell'ammontare complessivamente in € 98.191,37 (€ 83.700,43 risorse stabili ed € 14.490,94 risorse variabili comprensivi di oneri riflessi), sono ripartite per voci aggregate di spesa così come riportate nella tabella A (costituzione risorse contrattazione integrativa Anno 2016) di cui alla determina n. 79 del 07/12/2016;

Art. 10
Risorse per la contrattazione decentrata

1. In materia di pari opportunità e mobbing, è costituito il Comitato Unico di Garanzia abilitato, a mente degli artt. 1, 7 e 57 del D Lgs. 165/01, a garantire e vigilare sulla effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e/o psichica tra e contro i lavoratori.
2. Le modalità di funzionamento, di composizione e le eventuali, conseguenti responsabilità, sono quelle previste in materia dalla Direttiva Ministero Funzione Pubblica del 4/03/2011 e dall'art. 57 del D Lgs 165/2001, a mente dei quali il Comitato informa tempestivamente le OO. SS. e le RRSSUU sulle attività istituzionali di propria competenza.

Per l'anno 2016, un fondo di € 29¹⁴⁶ rimborsa le indennità previste dall'art. 17, comma 2, lett. d) - indennità di turno e festiva vigili urbani - ; lett. e) - rischio e disagio - ; lettera f) - particolari responsabilità categoria C - ; lettera i) - specifiche responsabilità categoria B-;

a. RISORSE INDENNITA' DI TURNO E FESTIVA VIGILI URBANI € 7.000,00 per N. 4 UNITA'

b. RISCHIO - TOTALE EURO € 4.300,00 per N. 17 UNITA'.

1. L'indennità di rischio, quantificata in euro 30,00 mensili lorde (art. 41 CCNL 22.01.2004), viene corrisposta ai dipendenti che prestano attività lavorativa caratterizzata da esposizione, diretta e continuata, a rischi pregiudizievoli per la propria salute e integrità personale. L'ambiente e le condizioni di lavoro, indipendentemente dal profilo professionale, sono gli elementi che fanno emergere la particolare esposizione nociva per la salute del dipendente. Pertanto, s'intende come effettiva esposizione al rischio l'esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale d'inquadramento o l'esercizio di specifiche attività, così come di seguito elencati:

- **Area tecnica** – operatori polifunzionali (**limitatamente agli operai, manutenzione strade, che svolgono le mansioni proprie del profilo di appartenenza**) n°17 di cui 9 unità part time; L'indennità di rischio viene corrisposta, previa attestazione formale del Responsabile di Area, con conseguente carico di responsabilità, **per il solo periodo effettivo di esposizione al rischio** riferito alla giornata e parametrato all'orario di servizio part time. Restano comunque escluse le assenze dal servizio a qualsiasi titolo.

c. MANEGGIO VALORI - TOTALE € 450.00 per N. 01 UNITA'.

1. L'indennità maneggio valori spetta al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio diretto di valori di cassa. Per valori di cassa si intendono denaro contante, buoni pasto, marche da bollo, schede prepagate, ecc..

2. L'indennità giornaliera, è stabilita nella misura di 1,55 Euro pro die sulla base della effettiva presenza in servizio.

3. Tale indennità viene corrisposta, previa attestazione formale del Responsabile

dell'Area, con conseguente carico di responsabilità, per le sole giornate di effettivo servizio con esclusione, comunque, dei periodi di assenza per qualunque motivo.

4. Per il servizio di maneggio valori vengono individuati i seguenti servizi:

- Area Finanziaria Tributi - N° 01

Le attività disagiate rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro sono compensate con una indennità giornaliera per l'effettivo svolgimento delle seguenti prestazioni disagiate:

- di € 990,00 per le situazioni di disagio operative e funzionali;

L'indennità viene corrisposta, previa formale attestazione del Responsabile dell'Area, con conseguente carico di responsabilità, per le giornate di effettivo servizio e con esclusione dei periodi di assenza per qualsiasi motivo.

e. INDENNITA' DI RESPONSABILITA' Categoria C - TOTALE € 10.800,00 per N. 9 unità;

L'indennità di responsabilità compensa l'eventuale esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità da parte del personale delle categorie C;

L'attribuzione del compenso da corrispondere per le specifiche responsabilità sarà parametrata in base agli obiettivi assegnati ed al loro raggiungimento. Le parti concordano nello stabilire che le specifiche posizioni di lavoro che si intendono incentivare devono riguardare attività, obiettivi e compiti di carattere particolare e/o straordinario non riferibili alla ordinaria e consueta attività del settore/servizio/unità operativa di assegnazione o, se tali, particolarmente rilevanti per l'Ente.

f. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CATEGORIA B € 900,00 per N. 3 UNITA'

g. RISORSE PER NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE € 2.300,00



Art. 13

Produttività individuale e collettiva

Il sistema di incentivazione del personale consiste nell'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione, di

compensi correlati al merito, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'ammontare delle risorse destinate a tale istituto è di €. 2.375,46 alle quali si aggiungono le eventuali economie derivanti dopo l'applicazione dei vari istituti;

La valutazione compete al responsabile dell'area al quale il dipendente è assegnato tramite una scheda di valutazione individuale, tabella C, allegata al presente atto.

La partecipazione del fondo compete al dipendente che ha avuto una valutazione minima ai 70 centesimi ed è parametrata sulla base del valore, quantificata dal risultato della divisione tra la disponibilità del fondo ed il punteggio totale risultante da tutte le schede di valutazione.

Art. 14
Norme finali

1. Il presente CCDI sostituisce integralmente gli accordi decentrati integrativi precedentemente stipulati.

2. Il presente C.C.D.I. non può essere in contrasto con le clausole del CNL e della legge e non può comportare oneri superiori a quelli previsti dal CNL e dal fondo per come formalmente costituito.

L' "accordo definitivo", siglato dalla delegazione trattante, corredato della relazione tecnico-finanziaria, che illustra tutte le causali di spesa del contratto con la specificazione degli oneri finanziari e dei mezzi di copertura, viene inviata, entro 5 giorni dalla firma, con allegato il parere del Revisore dei Conti ai fini dell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio (con gli strumenti di programmazione annuale pluriennale) e con le discipline sulla quantificazione delle risorse di cui all'art. 15, lett. d CNL, all'ARAN, al CNEL e pubblicato sul sito dell'Ente

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano che le eventuali risorse impegnate e non utilizzate nei singoli istituti sottoscritti, vanno ad integrare il fondo per l'incentivazione della produttività di cui all'art. 6 del presente CCDI.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2



Le OO. SS. chiedono alla parte pubblica di attivare per l'anno 2016 l'istituto della reperibilità e della banca delle ore .

FIRMATO LA DELEGAZIONE TRATTANTE

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12,30 nella sede del comune di CURINGA si e' conclusa la delegazione trattante dell'Ente , come di seguito composta :

PARTE PUBBLICA:

- Presidente: dott.ssa Rosetta Cetala'


- Componente: dott. Umberto Ianchello



PARTE SINDACALE:

per la R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria):

Componente: Fruci Salvatore



Componente: Desumma Clorinda



Componente ; Vasta Nicola



- i rappresentanti regionali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL:

FP CGIL : Giovanna Folino Gallo;



CISL-FP : Scozzafava Tommaso

UIL . FP : =====

DICAP : =====